



COMUNE DI TALMASSONS

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria, Adunanza Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:10**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

PITTON FABRIZIO	P	PONTE ELENA	A
TURCO BEPPINO	A	SIONI MARZIO	P
DEANA MOIRA	P	CINELLO DANIELE	P
DE PAOLI DANIELE	P	AMMIRATI NICOL	P
BATTELLO MARINO	P	TINON MANUEL	P
TOMAT MARTINA	P	DRI CRISTINA	P
SONCIN ROBERTA	P	TONEATTO GIACOMO	P
ZANET DANILO	P	ZANIN EMANUELA	P
GRASSI ROBERTO	P		

Presenti n. 15, Assenti 2

Partecipa il Vice Segretario dott. **Giacomo Anese**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **PITTON FABRIZIO** nella sua qualità di Sindaco del Comune di Talmassons ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2019.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati cosiddetti beni merce, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

Dato atto che le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani iscritti AIRE dal 2020 perdono la norma di esenzione prevista nella precedente formulazione dell'imposta (art. 13, comma 2, settimo capoverso, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che è volontà di questa Amministrazione accordare un'aliquota agevolata per tale fattispecie imponibile;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre

- 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
 - con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in Legge n. 27 del 24.04.2020 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che aveva fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020, termine abrogato dal Decreto Rilancio in corso di pubblicazione che ha uniformato i termini di scadenza con quelli previsti per il bilancio di previsione 2020 al 31.07.2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, al Portale del federalismo fiscale.

PRESO atto della deliberazione della Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2019 ha deliberato i valori al mq. per l'anno 2019 secondo la suddivisione delle zone omogenee del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, al fine di una maggiore trasparenza verso i soggetti passivi IMU, allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti a seguito degli accertamenti e che tali valori si possano confermare anche per l'anno 2020:

ZONE URBANISTICHE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
ZONA A	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B0 e B1	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B2	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B3	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
ZONA C (urbanizzata)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA C (non urbanizzata)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
ZONA D2 (urbanizzata)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
ZONA D2 (priva di piani attuazione)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
ZONA D3	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
ZONA H2(priva di piani di attuazione)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
ZONA H3	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

VISTA la deliberazione n. 24 del 18.02.2020 della Giunta Comunale di Talmassons avente ad oggetto la “NOMINA RESPONSABILE TRIBUTI COMUNALI ART. 1 COMMA 778 LEGGE 160 DEL 27.12.2019” e con la quale è stata designata quale Funzionario Responsabile dei tributi comunali, con i poteri che la legge conferisce a tale figura, la TPO TURCO Pierangela, con decorrenza dal 01.01.2020;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo nr. 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano:

- presenti n. 15
- voti favorevoli n. 15
- contrari nessuno

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) **di approvare le aliquote dell'imposta municipale comunale (Imu) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:**

- **Aliquota del 4,40** per mille e detrazione di €. 200,00 per:
 - a. Le abitazioni principali appartenenti alle sole categorie catastali: **A/1, A/8, A/9** con le relative pertinenze;
 - b. per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze posseduti da cittadini italiani iscritti AIRE purché non locate;
- **Aliquota del 0,00** per mille per:
 - c. fabbricati beni merce
 - d. fabbricati rurali ad uso strumentale.
- **Aliquota del 6,00** per mille per:

per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari (ATER) regolarmente assegnati.
- **Aliquota del 4,60** per mille per:

per le unità immobiliari e relative pertinenze date in comodato gratuito ai parenti in linea retta o collaterale (a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio).
- **Aliquota del 7,60** per mille per:
 - e. TUTTI gli ALTRI FABBRICATI non compresi nelle precedenti voci (Comprese le pertinenze delle Abitazioni principali eccedenti a quelle esenti);
 - f. Aree edificabili ;
 - g. Terreni agricoli.
- **Aliquota del 7,60** per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota IMU interamente incassata dallo Stato.

2) **di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:**

- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22/1/2004, n. 42;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

3) **di dare atto** che l'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4) **di CONFERMARE anche per l'anno 2020** i valori minimi di riferimento già deliberati per le aree edificabili da applicarsi ai fini IMU nel territorio del Comune di Talmassons e che di seguito si riportano:

ZONE URBANISTICHE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
ZONA A	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B0 e B1	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B2	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B3	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
ZONA C (urbanizzata)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA C (non urbanizzata)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
ZONA D2 (urbanizzata)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
ZONA D2 (priva di piani attuazione)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
ZONA D3	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
ZONA H2(priva di piani di attuazione)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
ZONA H3	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

- 5) **di dare atto** che alla riscossione dell'imposta si procederà in via esclusiva con il modello F24 e di stabilire, per il versamento diretto da parte del contribuente dell'Imposta Municipale Comunale (IMU), l'importo minimo annuale di € **25,00**, salvo non diversamente disciplinato da norme di emanazione futura;
- 6) **di dare atto** che tutti i dati e le certificazioni prodotti dagli aventi diritto o meno sono tutelati dalla Legge nr. 675/1996 sulla riservatezza;
- 7) **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio preventivo 2020;
- 8) **di dare atto** sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, che tali aliquote garantiscono il gettito annuo complessivo dell'imposta municipale propria in € **647.000,00.=**
- 9) **di demandare** al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 (**28.10.2020**).

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano:

- presenti n. 15
- favorevoli n. 15
- contrari nessuno

Delibera

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE

Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area
F.to Turco Pierangela

Regolarità Contabile: Favorevole

Il Responsabile dell'Area
F.to PRAMPERO Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to PITTON FABRIZIO

Il Vice Segretario
F.to dott. Giacomo Anese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi *06-07-20* viene affissa all'Albo Pretorio online, ove vi rimarrà a tutto il *21-07-20*.

Talmassons, li 06-07-20

Il Responsabile della pubblicazione
F.to dott. Giacomo Anese

Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 4653 del 06-07-2020

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Provvedimento esecutivo dal 30-06-20

Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i

L'impiegato Responsabile
F.to dott. Giacomo Anese